

Allegato B al Repertorio 6803 Raccolta 5244
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"FEDERAZIONE CORI DEL TRENTO ETS"

Titolo I
Costituzione e scopi

Art. 1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione riconosciuta "FEDERAZIONE CORI DEL TRENTO ETS", di seguito denominata "Associazione" o "Federazione", è disciplinata dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in poi CTS), dal Codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione, nonché dal presente Statuto.
2. La Federazione ha sede legale nel Comune di Trento.
L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento e anche in ambito nazionale ed internazionale.
4. La Federazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in ambito provinciale e/o nazionale.
5. La Federazione ha durata illimitata.
6. La denominazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" potranno essere utilizzati a decorrere dall'avvenuta iscrizione della Federazione nell'apposita sezione. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la Federazione assumerà la denominazione "FEDERAZIONE CORI DEL TRENTO ETS".
7. Qualora l'Associazione ne maturasse i requisiti, potrà chiedere l'iscrizione nella sezione "Associazione di Promozione Sociale", utilizzando lo stesso acronimo.

Art. 2 - Finalità e attività di interesse generale

1. La Federazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. La Federazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS comma 1 lett. i, l e f, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS (lett. i);
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f).

Art. 3 - Attività

1. La Federazione persegue le proprie finalità mediante l'esercizio delle seguenti attività (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- favorire e promuovere la pratica del canto corale in tutte le sue forme quali la musica popolare, polifonica sacra e profana etc.;
- promuovere la formazione musicale e vocale dei direttori e dei coristi, sostenere la crescita del gusto musicale ed artistico degli stessi;
- favorire e promuovere incontri corali ad ogni livello e sviluppare forme di collaborazione, di coproduzione e di coordinamento fra le diverse realtà che operano nel settore musicale;
- promuovere scambi culturali, gemellaggi con gruppi italiani e stranieri, atti ad accrescere la conoscenza artistico/musicale degli associati;
- creare luoghi di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
- promuovere, programmare e attuare iniziative e attività ricreative, culturali e sociali che contribuiscano alla formazione culturale, allargando gli orizzonti didattici degli educatori, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale.

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, la Federazione potrà svolgere le seguenti attività:

- organizzare e gestire corsi di formazione e di orientamento per i direttori di coro, per i coristi, per i singoli associati;
- sviluppare e promuovere forme di collaborazione e di produzione musicale con enti, società ed associazioni, istituzioni ed operatori musicali;
- organizzare e promuovere rassegne, festival, convegni, concorsi anche a livello nazionale ed internazionale;
- collaborare con Enti e Istituzioni pubblici e privati, anche in forma di partecipazione attiva e passiva, per il miglior conseguimento delle finalità statutarie;
- collaborare con le istituzioni didattiche per l'animazione e l'educazione musicale nella scuola e nelle altre realtà sociali;
- incentivare e coltivare la ricerca musicologica;
- promuovere e sostenere la formazione di Cori rappresentativi in forma stabile, a progetto o occasionale;
- editare pubblicazioni periodiche a stampa, pubblicare e diffondere materiale musicale e discografico, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 2, ultimo comma;
- promuovere corsi di formazione sulle normative riguardanti l'ambito organizzativo, amministrativo e giuridico, finalizzati all'adeguata preparazione per l'assunzione delle cariche sociali.

3. La Federazione potrà svolgere, inoltre, ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

4. La Federazione può svolgere, ex art. 6 del CTS, anche attività diverse da quelle di interesse generale così come individuate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i

criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice.

5. La Federazione può, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del CTS.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno della Federazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati, se maggiorenni, e nominare.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti della Federazione.

Art. 5 – Associati

1. Possono essere ammessi a far parte della Federazione Cori o Enti regolarmente costituiti che praticano attività corale con sede nella Provincia di Trento, i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono altresì far parte della Federazione, come aggregati, senza diritto di voto, Cori aventi sede fuori della Provincia di Trento.

3. Gli associati sono rappresentati dal rispettivo Presidente o altro legale rappresentante ovvero da un delegato del Presidente appartenente al medesimo Coro.

4. L'adesione alla Federazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione alla Federazione, chiunque ne abbia interesse e i requisiti indicati all'art. 5, presenta, a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, la relativa modulistica al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato Tecnico Artistico. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 15 (quindici) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello

all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 180 (centottanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, purchè in regola con il pagamento della quota associativa;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative della Federazione e di parteciparvi;
- c) usufruire dei servizi della Federazione, nei modi e con i limiti stabiliti dal presente Statuto e dalle deliberazioni sociali;
- d) esaminare i libri sociali.

Al fine di esercitare il diritto di cui alla lettera d) del precedente comma, l'associato deve presentare espressa motivata domanda scritta di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede della Federazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità della Federazione, tutelandone il nome, nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare la quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.

3. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Il recesso ha effetto immediato.
- b) mancato pagamento della quota associativa annuale entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo deve comunicare tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non ha provveduto al versamento entro il termine riceverà un sollecito scritto e successivamente, in caso di mancata regolarizzazione entro 30 (trenta)

giorni, il Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, potrà dichiararlo escluso, valutate le circostanze secondo criteri di parità di trattamento. L'associato escluso può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

2. L'associato può inoltre essere escluso dalla Federazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi della Federazione;
 - b) variazioni dello Statuto dell'Ente associato che risultino in contrasto con quello della Federazione;
 - c) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - d) aver arrecato alla Federazione gravi danni materiali o morali;
 - e) ingiustificato mancato pagamento della quota come previsto dal precedente comma 1 lett. b.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può ricorrere all'Assemblea ordinaria, la cui decisione è definitiva, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. Il mancato ricorso all'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione comporta l'accettazione della delibera. Fino a quando l'Assemblea ordinaria non deliberi circa il ricorso dell'associato escluso, quest'ultimo si intende sospeso e può partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio della Federazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità della Federazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La Federazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. La Federazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Si richiamano al riguardo gli artt. 17 e seguenti del CTS.

Art. 10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro

retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV Organi sociali

Art. 11 - Organi sociali della Federazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice Presidente;
- d) l'Organo di controllo, nominato al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS;
- e) l'Organo di revisione, nominato al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 del CTS;
- f) il Comitato Tecnico Artistico.

2. L'elezione degli organi sociali della Federazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo (in quest'ultimo caso, se persona fisica, purchè maggiorenne).

Art. 12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano della Federazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Gli associati sono rappresentati nelle Assemblee dal Presidente del Coro, secondo il disposto del terzo comma dell'art. 5 oppure da altro componente del medesimo Coro, munito di delega scritta. Le deleghe devono essere presentate, prima della constatazione della presenza del numero legale, alla presidenza dell'Assemblea. La delega deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato. All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i maestri direttori dei Cori associati.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Federazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

4. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10

(un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine precedente.

5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tale modalità di partecipazione (in remoto e/o mista) sia prevista nella convocazione, che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, se ed in quanto previsto dalla legge; altrimenti si considera tenuta ove si trova il soggetto verbalizzante. In tale ultimo caso, il verbalizzante redige tempestivamente il verbale e lo trasmette al Presidente per l'approvazione (salvo che il verbalizzante sia un Notaio). Il Presidente firmerà il verbale alla prima occasione utile, anche in forma digitale. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. L'assemblea nomina un Segretario e, occorrendo, uno o più scrutatori scelti fra i soci presenti.

8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede della Federazione.

Art. 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) definire il limite massimo degli impegni correnti di cassa e competenza per ogni esercizio;
- c) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30

del CTS;

- g) eleggere l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del CTS;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dalla Federazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento della Federazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del CTS, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Per tutto quanto qui non previsto, si applica l'art. 25 del CTS.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti (di persona o per delega).

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Federazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione della Federazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto (presenti di persona o per delega).

Art. 15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli aspiranti associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Per le votazioni si procede con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante voto a scrutinio segreto.

4. I Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo della Federazione ed è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea e in base a quanto stabilito dalla stessa, ai sensi del comma 1) lettera e) dell'art. 13. Ai fini di garantire un'alta professionalità dell'organo amministrativo (art. 26, co. 3 CTS), almeno 2/3 dei membri eletti devono essere Presidenti di Cori associati e massimo 1/3 possono essere non Presidenti, a condizione che facciano comunque parte di un Coro federato che ne appoggi la candidatura. In caso di parità di voti viene eletto il più giovane di età.

2. Le candidature devono essere depositate presso la sede della Federazione entro le ore 12.00 del terzo giorno lavorativo precedente la data fissata per l'Assemblea elettiva, termine entro il quale, al fine della massima trasparenza, dovranno essere pubblicate sul sito internet della Federazione.

3. Per garantire una maggiore rappresentatività, si richiede che il Consiglio Direttivo sia formato preferibilmente da persone che non appartengono allo stesso Coro.

4. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.

5. I consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per massimo 3 (tre) mandati consecutivi, a seguito dei quali non sono più eleggibili per almeno 1 (uno) mandato.

6. Per tutto quanto qui non previsto, si fa riferimento all'art. 26 del CTS.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, almeno ogni 3 mesi o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

2. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.

3. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera o email o altro strumento telematico almeno 7 (sette) giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i

consiglieri.

5. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea o in modalità mista.

6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.

7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

8. Le votazioni si effettuano di norma con voto palese tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone nelle quali si può procedere mediante il voto a scrutinio segreto, se lo richiede la maggioranza dei componenti.

9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede della Federazione.

Art. 18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere il programma di attività annuale ed eventualmente anche pluriennale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente un secondo Vicepresidente della Federazione;
- f) nominare i componenti del Comitato Tecnico Artistico ed eventualmente un Direttore Artistico;
- g) costituire commissioni di studio e di lavoro, determinandone i compiti e la durata;
- h) stabilire i compensi spettanti a qualunque titolo ai membri del Comitato Tecnico Artistico, delle commissioni e dei collaboratori;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, collaboratori e consulenti esterni;
- j) decidere sulle domande di adesione alla Federazione e sull'esclusione degli associati;
- k) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento della Federazione;
- l) stabilire la quota associativa annuale dei singoli Cori affiliati, determinandone l'ammontare;
- m) deliberare l'adesione della Federazione ad altri organismi, enti, istituzioni;
- n) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
- o) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- p) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;

- q) curare la tenuta dei libri sociali della Federazione;
 - r) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - s) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - t) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento della Federazione;
 - u) conferire procure generali e speciali;
 - v) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Federazione.

Art. 19 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di consigliere si perde per:
- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi della Federazione, persistenti violazioni degli obblighi statuari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi della Federazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 16, comma 4 del presente Statuto ovvero il venir meno dei requisiti previsti dall'art. 16, comma 1;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto;
 - e) assenza ingiustificata per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo.
2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nominando il primo dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso in cui tale previsione non possa, per qualunque ragione, trovare applicazione, si applicherà - se ed in quanto sia consentito dalla normativa - l'art. 2386 del Codice Civile, nei limiti di compatibilità. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti. Nel caso in cui anche quest'ultima previsione non sia applicabile, dovrà essere convocata, con adeguata tempestività, l'assemblea che li sostituisce.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di

ordinaria amministrazione.

Art. 20 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo.
3. Non può essere eletto Presidente, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 2382 del Codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
4. Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile per massimo 3 (tre) mandati consecutivi, a seguito dei quali non è più eleggibile nemmeno come consigliere per almeno 1 (uno) mandato.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento della Federazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano la Federazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) firmare la corrispondenza, rilasciare le dovute autorizzazioni;
 - d) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - e) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente, a cui sono attribuite la rappresentanza legale e la firma sociale. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi della Federazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi della Federazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 20, c.3, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età dovrà convocare il Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere alla surroga di un nuovo consigliere e alla successiva elezione del nuovo Presidente.

Art. 22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo è formato da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati, ed iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

2. Le candidature a tale carica devono essere depositate presso la sede della Federazione fino al terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea elettiva e, al fine della massima trasparenza, dovranno trovare posto nel sito internet della Federazione almeno tre giorni prima della data fissata per le elezioni.
3. I componenti dell'organo di controllo rimangono in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede della Federazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti effettivi decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, subentra il supplente, il quale rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo di controllo vigente.
6. L'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno della Federazione.
7. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 comma 2 del Codice civile.

Art. 23 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Federazione e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione della Federazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al Registro dei Revisori legali dei conti (D. Lgs. 39/2010).
2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei

conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede della Federazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. Il nuovo eletto rimarrà in carica fino alla sua scadenza naturale.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno della Federazione.

Art. 25 – Comitato Tecnico Artistico

Il Comitato Tecnico-Artistico è organo di consulenza della Federazione, dotato di elevate capacità e livelli di specializzazione in campo musicale, con particolare riferimento alla coralità.

È nominato dal Consiglio Direttivo e lo assiste nelle decisioni di carattere tecnico e artistico, nonché fornisce il proprio parere sulle questioni sottoposte alla sua competenza specifica.

Il Comitato Tecnico Artistico è composto da un numero di membri che può variare da un minimo di tre a un massimo di dodici ed è disciplinato da apposito regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Art. 26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Avendo richiesto la personalità giuridica, delle obbligazioni contratte risponde l'Associazione stessa con il proprio patrimonio, purchè ne sussistano i presupposti (statutari e patrimoniali).

2. I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V I libri sociali

Art. 27 - Libri sociali e registri

1. La Federazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro vidimato dei volontari, se presenti, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

2. La Federazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. La Federazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

Titolo VI

Norme sul patrimonio della Federazione e sul bilancio di esercizio

Art. 28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
 - b) dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 29;
 - c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Il patrimonio della Federazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. Per quanto qui non previsto, si rimanda all'art. 8 del CTS.

Art. 29 - Risorse economiche

1. La Federazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) erogazioni, contributi volontari, donazioni, oblazioni, lasciti, eredità e legati effettuati da enti pubblici o da privati in base a leggi o liberalità;
 - c) beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del CTS;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS e di altre norme competenti in materia.

Art. 30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni ovvero nel caso di particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto sociale, entro il maggior termine non superiore a 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
4. Per quanto qui non previsto, si rimanda all'art. 13 del CTS.

Titolo VII

Scioglimento della Federazione e devoluzione del patrimonio

Art. 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento della Federazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori; il Consiglio Direttivo delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale deve essere devoluto, **previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1 del CTS** e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe, privilegiando, se possibile, le realtà operanti nell'ambito della Provincia Autonoma di Trento o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del CTS.

Titolo VIII Disposizioni finali

Art. 32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to Paolo Bergamo

F.to Eliana Morandi notaio L.S.